

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17/11/2014, presso lo Studio Bresolin Alberto in Treviso (TV),

tra

- La Supermercato del Libro Srl con sede legale in Treviso (TV) via Castellana 37/LM, rappresentata dalla Sig.ra Laura Pastrello in qualità di legale rappresentante,
- e
- Le Organizzazioni Sindacali, così come di seguito rappresentate:  
UILTUCS–UIL, rappresentata dai Sigg. Marchetti Massimo, giusta delega  
FILCAMS–CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Grigolato Margherita, giusta delega  
FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Dorella Edoardo, giusta delega

è stato sottoscritto il presente verbale.

Premesso

1. che con Verbale di Accordo del 13/02/2014 sottoscritto presso la sede del Ministero del Lavoro in via Forno 8 in Roma, è stata convenuta la sospensione di un numero massimo di dipendenti pari a 50 e la richiesta di CIGS per crisi aziendale con cessazione di attività per 12 mesi, a decorrere dal 03/02/2014 e fino al 02/02/2015, con la possibilità di attivare, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale, più procedure di mobilità, quali strumenti di ricollocazione, anche parziale, dei lavoratori;
2. che, pertanto, con raccomandata pec e raccomanda r/r del 14/11/2014, indirizzata alle Province di Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, alle Direzioni Territoriali del Lavoro di Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, alle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, alle OO.SS. nazionali FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTuCS-UIL, all'Associazione Confcommercio-Unascom e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Società ha comunicato l'intenzione di dar corso al licenziamento per riduzione del personale di complessivi n. 16 dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, L. n. 223/1991;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. 223/91, le parti convengono sulla possibilità di collocare in mobilità fino a n. 16 dipendenti che nel corso della procedura di mobilità dichiarano, con apposita comunicazione scritta, di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivendo apposito verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c..  
Su tale ultimo aspetto la sottoscritta dichiara fin da subito che valuterà positivamente le richieste che perverranno da lavoratori aventi un profilo professionale anche diverso rispetto a quelli oggetto della presente procedura, purché non inquadrati in ruoli strategici rispetto al piano industriale e fondamentali per il corretto svolgimento dell'attività aziendale.
3. Per quanto concerne l'ulteriore elemento, richiamato dall'art. 1, lettera B) del d.lgs. 151/1997 (in esecuzione dell'art. 1, comma 3, lettera B della Direttiva CEE 92/56) sul metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali che dovessero essere eventualmente erogate in aggiunta a quelle dovute in base a norme di legge o

mg



contratto, la Società, in coerenza con la situazione patrimoniale non è disponibile a riconoscere alcuna forma di incentivazione. La Società, comunque, è disponibile a prendere in considerazione ogni proposta che dovesse emergere in sede di consultazione per meglio fronteggiare le conseguenze sul piano sociale degli intimandi licenziamenti, ivi comprese eventuali proposte di incentivazione all'esodo.

4. In riferimento alla difficile situazione economico finanziaria che l'azienda sta da tempo attraversando ed, in particolare, alla crisi di liquidità che non permette di far fronte con tempestività agli impegni correnti, le parti prendono atto altresì che gli importi dovuti sia per indennità e/o spettanze di fine rapporto nonché per eventuali indennità e/o somme scaturenti dalla cessazione del rapporto di lavoro potranno essere corrisposti in forma rateale, con pagamento secondo le modalità e termini da concordarsi individualmente.
5. La Società si attiverà affinché a favore dei dipendenti collocati in mobilità possano pervenire offerte di lavoro segnalando, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, L. n. 223/1991, i profili professionali dei dipendenti stessi a possibili nuovi datori di lavoro.  
In caso di assunzione i dipendenti si impegnano sin da ora a far sì che il nuovo datore di lavoro faccia pervenire alla Società una dichiarazione attestante che la ditta stessa ha procurato offerte di lavoro.
6. La comunicazione di recesso da parte dell'azienda ai dipendenti, come sopra individuati, potrà avvenire già a partire da oggi e fino al giorno 02/02/2015 (termine finale della cigs sopra richiamata). Quanto sopra viene concordato ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 19 luglio 1993, n. 236.
7. Qualora il numero di dipendenti collocati in mobilità, il cui rapporto di lavoro sarà risolto in base ai criteri individuati al punto 2, non dovesse raggiungere il numero di esuberanti di cui all'allegato 1 della lettera di attivazione del 14/11/2014 della presente procedura, la Società si riserva di procedere con l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo, prima della fine del periodo di CIGS richiesto, individuando gli esuberanti sulla base dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1, l. 223/1991.
8. Le parti concordano sull'avvenuto esaurimento della procedura prevista dall'art. 4, L. n. 223/1991, che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4 della stessa legge, limitatamente alla collocazione in mobilità di n. 16 dipendenti da individuare in applicazione del criterio concordato al precedente punto 2.
9. Viene precisato che eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali sono di fatto sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito del presente accordo sindacale, ai sensi della l. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Supermercato del Libro Srl**

**FISASCAT-CISL NAZIONALE**

**FILCAMS-CGIL NAZIONALE**

**UILTUCS-UIL NAZIONALE**